



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Tel 0981 83078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

Ordinanza N. 104/2022

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure di profilassi contro la diffusione della malattia infettiva COVID19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Isolamento.

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

CONSIDERATO che nella stessa Ordinanza è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e successivi;

VISTE le ordinanze dettate in materia dalla Regione Calabria ed in particolare l'ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2022 che detta disposizioni *"(...) relative alla diagnosi e alle attività di testing per fine isolamento, fine quarantena e di fine auto sorveglianza, nonché per il sequenziamento genomico nei laboratori pubblici abilitati"*;

VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* ed in particolare l'art. 4 rubricato *"isolamento e autosorveglianza"*;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute n. 0019680-30/03/2022-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, che recita: *le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)."*

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

PRESO ATTO del referto medico **OMISSIS** emesso in data **OMISSIS** ed assunto al protocollo dell'Ente al n. **OMISSIS**, dal quale si evince l'esito positivo della sig.ra **OMISSIS** e residente in **OMISSIS** al test antigenico rapido per la ricerca della presenza di antigene del virus SARS-Cov-2;

VISTO l'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

1. La sig.ra **OMISSIS**, è sottoposto con decorrenza immediata, presso la propria residenza, alla misura dell'isolamento, di almeno 7 giorni (di cui ultimi 3 giorni senza sintomi), presso la propria residenza, con obbligo di trasmettere tampone finale negativo;
2. Decorso il numero minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito di lasciare il proprio domicilio per recarsi presso l'erogatore privato più prossimo al luogo di isolamento/quarantena, per effettuare il test finalizzato alla valutazione del termine delle misure. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure

igienico-sanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.)

3. Al nucleo familiare che convive con la persona in quarantena, è fatto divieto di avere alcun contatto con la stessa. I familiari e non che hanno avuto contatti stretti con il soggetto positivo al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. La persona destinataria della presente ordinanza dovrà effettuare l'isolamento in locale separato, ben ventilato, escludendo così ogni rapporto con eventuali altri familiari e senza ricevere visite; in caso contrario, tutte le persone conviventi nel medesimo nucleo familiare, sono obbligati a compilare la scheda di registrazione obbligatoria, dandone comunicazione Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'ASP di Cosenza con Ufficio in Scalea, sottoponendosi, in via cautelativa, alla misura della quarantena nel rispetto delle disposizioni impartite con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10/03/2020 nonché così come ribadito dall'ASP Cosenza;
4. La persona in isolamento, fin quando dura la stessa, non deve differenziare più i rifiuti in casa sua. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo, indifferenziata, fazzoletti, carta, mascherine, guanti, ecc.) vanno posizionati nei sacchetti dell'indifferenziata;
5. Di notificare la presente ordinanza all'interessata.

DISPONE

L'esito negativo del test determina la cessazione del regime di quarantena/isolamento o di auto-sorveglianza e la fine dell'efficacia del provvedimento formale precedentemente emanato.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- All'ASP Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – Distretto Tirreno Igiene Pubblica – Ufficio del Responsabile Area Nord;
- Prefettura UTG Cosenza;
- Alla Polizia Locale di Papasidero;
- Alla Stazione Carabinieri di Mormanno;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2022

 **Il Sindaco**
(Ing. Fiorenzo Conte)
fiorenzo conte